

## REGOLAMENTO UTILIZZO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA INTERNA ED ESTERNA DELL'ISTITUTO

- Visto il D.lgs n.196/2003 (Codice *privacy*), il GDPR 679/2016 (Regolamento europeo per la *privacy*) e i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità in esso sanciti che devono informare ogni trattamento di dati personali;
- Rilevato che il *Codice privacy* deve essere applicato integralmente alla videosorveglianza, soprattutto laddove prevede che il trattamento - in questo caso la ripresa delle immagini con o senza registrazione - deve essere contenuto e limitato agli scopi effettivi e dalle necessità concrete;
- Rilevato che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art.2, comma 2,d.P.R.n.249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori;
- Visto il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 8 aprile 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010, nonché il Parere 2/2009 sulla "Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)", adottato l'11 febbraio 2009 dal Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati personali, e la guida del Garante della Privacy "La privacy tra i banchi di scuola";
- Visto il Provvedimento del Garante della privacy n. 230 dell'8 maggio 2013
- Considerato che, come affermato dal Parere n. 2/2009 citato, i sistemi di videosorveglianza possono essere autorizzati "...se necessari e se l'obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi disponibili meno intrusivi...";
- Visto il Provvedimento 8 maggio 2013, doc. web n. 2433401 che cita il parere della Commissione Europea – "l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l'infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo"
- Visto che nell'Istituto "ITI Pacinotti" (sede di Fondi) si tengono in orario pomeridiano e su tutti i piani, molteplici attività che vedono coinvolti studenti e non, per cui non è possibile attivare vigilanza da parte dei collaboratori scolastici, che di pomeriggio non sono al completo e spesso impegnati in compiti di pulizia;
- Visto che si sono verificati alcuni episodi di furti e danneggiamenti, oltre a probabili intrusioni da parte di ignoti;
- Visto che tali episodi hanno dimostrato che misure definite potenzialmente meno invasive sono state oggettivamente insufficienti, anche tenuto conto delle dimensioni particolarmente estese della struttura scolastica e della sua ubicazione;
- Visto che l'edificio scolastico ha più porte di accesso e diverse uscite di sicurezza, e che la postazione dei collaboratori scolastici consente una osservazione limitata alle porte principali e di

emergenza, rimanendo completamente privi di controllo altri accessi tutti apribili a spinta dall'interno;

- Visto che in tale situazione si pongono anche problemi di sicurezza - finalità diversa da quella della tutela della proprietà da atti vandalici e parimenti meritevole di tutela - rispetto all'ingresso nella scuola e nelle aule;
  - Visto che gli esiti di questa non completa sorveglianza potrebbero prodursi in modo negativo sull'incolumità degli studenti affidati alla tutela dell'istituto, oltre che sulla tutela della struttura e dei beni presenti;
- Visto che appaiono pertanto sussistenti tutti i requisiti che impone la normativa e, nello specifico, quelli di necessità e proporzionalità con riguardo al sistema di videosorveglianza con registrazione delle immagini;
- Visto che durante l'intero arco della giornata, all'entrata e all'uscita della scuola e negli spazi in cui possono circolare persone esterne alla popolazione scolastica solo operando in tal modo è possibile garantire la sicurezza nei confronti di minacce esterne. Al riguardo il sistema di videosorveglianza viene conformato in modo da cancellare periodicamente automaticamente i dati eventualmente registrati;
- Visto l'art. 4 dello *Statuto dei lavoratori* che prevede che gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati dall'imprenditore esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale.

### **Si delibera il seguente disciplinare**

***“Regolamento per la Videosorveglianza”* redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali.**

#### **Art. 1) FINALITA'**

Le finalità che L'Istituto intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza relative agli edifici

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi presso le sedi dell'Istituto;
- b) garantire un adeguato grado di sicurezza alla popolazione scolastica (dipendenti, studenti, docenti, etc.);
- c) tutelare gli immobili in gestione all'amministrazione scolastica;
- d) tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nelle sedi scolastiche;
- e) prevenire eventuali atti vandalici.

## **Art. 2) CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO**

**Le caratteristiche dettagliate delle telecamere e le certificazioni sono agli atti della scuola.**

Le immagini fornite possono essere esaminate da remoto, esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate. I terminali sono custoditi con password e non esposti.

Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;
- **Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;**
- Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;
- I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell'Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato.
- La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

## **Art.3) FUNZIONAMENTO E ACCESSO AI DATI**

La registrazione è conservata per un periodo di 24 ore. Per i periodi di sospensione delle attività, in ragione dello spazio temporale previsto per le stesse, è prevista un'estensione del periodo di registrazione fino a 96 ore, onde consentire all'istituzione scolastica di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza generale dell'istituto. Nella fattispecie si fa riferimento al punto 3.4, comma 2 del provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza "La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria." Il posizionamento delle apparecchiature è segnalato da appositi cartelli.

## **ART. 4 PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDEENZA**

Ai sensi del Regolamento Europeo il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà

fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

In particolare per il principio di liceità il Provvedimento 8 maggio 2013, doc. web n. 2433401, cita un parere della Commissione Europea – “l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l’infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo”, sancisce che la tutela dell’incolumità fisica dei minori è una finalità “senz’altro lecita”.

Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l’angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell’utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull’attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell’art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art 5) TRATTAMENTO DATI – TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI**

Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’Istituto, dirigente scolastica *pro tempore* Gina Antonetti. Incaricato del trattamento dati è il Direttore dei servizi generali e Amministrativi (DSGA).

Gli autorizzati interni potranno operare la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all’Autorità di P.S. o di P.G. Non potranno essere divulgati in nessun altro caso. La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa “autenticazione” dello stesso titolare o dell’incaricato interno al trattamento dati.

#### **Art 6) MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.1 con modalità volta a salvaguardare l’anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2 -I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza.

- 3 -il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale apposito della Scuola. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti della Scuola.
- 4 - Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo di norma non superiore 48 ore presso la sala di controllo. Le riprese dal venerdì pomeriggio saranno conservate per 72 ore. Ciò al fine di coprire anche i giorni di chiusura della scuola.
- 5 - In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle già registrate.
- 6 - La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
- 7 - L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

#### **Art 7) -INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.**

1. La scuola, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Area soggetta a videosorveglianza. In questa area è operativo un sistema di videosorveglianza attivo. La registrazione è effettuata dalla Scuola per fini di sicurezza "La scuola comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo.

#### **Art. 8) ACCERTAMENTO DI ILLECITI**

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza può provvedere a registrare le immagini e a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 4, l'incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

## **Art. 9) PUBBLICITA'**

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

- La pubblicazione sul sito internet dell'istituto del presente provvedimento concernente il funzionamento dell'impianto
- L'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata
- L'affissione all'Albo dell'Istituto del presente provvedimento

## **Art. 10) INFORMAZIONE**

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il Regolamento e dalle risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. Conformemente a tali norme è data informazione circa l'installazione e l'attività dell'impianto di videosorveglianza.

## **ART. 11) DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

## **Art. 12) PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data odierna e manterrà la propria validità fino a nuova deliberazione del Consiglio di Istituto.

**Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 maggio 2024 (Atto n. 28/2024)**

DISCIPLINARE PRIVACY ALLEGATO I –  
CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- 1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) ignifugo dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) 5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
  - al Designato ed agli incaricati dello specifico trattamento;
  - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
  - all'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Titolare;
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- 9) Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di seguito indicato nel quale dovranno comunque essere riportati:
  - la data e l'ora dell'accesso;
  - l'identificazione del terzo autorizzato;
  - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso;
  - la motivazione all'accesso
- 10) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

## DISCIPLINARE PRIVACY ALLEGATO 2- PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Titolare del trattamento, indicato nell'informativa;
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
  - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
  - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi
  - presenza di altre persone
  - attività svolta durante le riprese
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

## FAC -SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto ..... identificato tramite ..... ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti. Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

- 1- Luogo o luoghi di possibile ripresa
- 2- Data di possibile ripresa
- 3- Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
- 4- Abbigliamento al momento della possibile ripresa
- 5- Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
- 6- Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)
- 7- Attività svolta durante la possibile ripresa Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti .....

In fede (Luogo e data) (firma)

## PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data .....alle ore .....il/la Sig./Sig.ra .....ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.  
(Firma del ricevente la richiesta)

FAC -SIMILE RECLAMO

Al Titolare del trattamento dei dati

Il/la sottoscritto/a ....., che aveva presentato in data .....presso .....

10 Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede (Luogo e data) (firma)

ALLEGATO 3 INFORMATIVA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ - in qualità di legale rappresentante dell'Istituto \_\_\_\_\_, Titolare del Trattamento dati

**PREMESSO CHE**

- nelle attività di videosorveglianza è necessario rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa;
- devono inoltre essere osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro (art. 4 legge n. 300/1970);
- tali garanzie devono essere rispettate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro;
- è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi);

**INFORMA ai sensi dell'art 13 del GDPR 679/2016**

che per esigenze di sicurezza, visto il reiterarsi di furti, sono presenti apparecchiature di video sorveglianza con registrazione in funzione dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_.

Verranno riprese durante lo svolgimento delle attività lavorative: Parcheggio, ingresso.

Gli impianti e le apparecchiature esistenti non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente alla didattica (es: aule, corridoi).

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali.

In osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di legge La informiamo circa le finalità e le modalità delle immagini registrate.

In particolare:

- **finalità:** i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza oggetto del trattamento sono trattati ed utilizzati direttamente per motivi di sicurezza, per tutelare e preservare il patrimonio;
- **modalità e durata della conservazione:** il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e la eventuale visualizzazione avviene ad opera del titolare e di personale formalmente incaricato e formato. I dati sono conservati per la durata massima di 24-48 ore con successiva cancellazione automatica;
- **comunicazione e/o diffusione:** i dati non saranno diffusi o scambiati con soggetti terzi, salvo l'utilizzo in caso di reati perpetrati ai danni dell'Istituto. In tal caso le immagini saranno messe a disposizione dell'autorità competente.
- **natura del consenso: non necessari:** i dati sono raccolti al fine di preservare e tutelare il patrimonio e di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro.
- **Responsabili e incaricati:** Internamente oltre il titolare ai dati potrà accedere in qualità di persona autorizzata: ----- . I responsabili e gli autorizzati/incaricati sono stati formati sulle responsabilità e gli è stato imposto l'obbligo di riservatezza e non diffusione dei dati;
- **Sicurezza:** Le immagini vengono registrate in un DVR situato in un posto nascosto difficilmente accessibile ed è protetto da dispositivi di sicurezza fisica volti a rendere il furto, la manomissione e l'accesso indebito, difficoltosi. I dati sono accessibili previo inserimento di opportune credenziali di accesso complesse. L'accesso remoto è accessibile su protocollo https e crittografia SSL tramite password complesse e frequentemente aggiornate.
- **Esercizio dei diritti.** Il titolare si impegna a riconoscere e rendere facilmente accessibile l'esercizio dei diritti (possibilmente alla particolare tipologia del formato dei dati oggetto del trattamento – provvedimento del garante dell'8 Aprile 2010) sanciti negli artt. dal 15 a 21 del GDPR 679/2016. Per l'esercizio dei propri diritti è possibile rivolgersi direttamente al titolare all'indirizzo mail \_\_\_\_\_. Ricordiamo che il GDPR 679/2016 consente il reclamo diretto al garante privacy avvalendosi dell'apposita procedura sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

Li il \_\_/\_\_/\_\_

Il Titolare  
Dott. \_\_\_\_\_